# **Testo vigente**

# LEGGE REGIONALE 10 aprile 2012, n. 6

Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia (B.U. 19 aprile 2012, n. 37)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

## Sommario

Art. 1 (Osservatorio epidemiologico)

Art. 2 (Istituzione del registro regionale delle cause di morte e di registri di patologia)

Art. 3 (Disposizioni transitorie)

Art. 4 (Adesione alla rete nazionale ed europea dei registri tumori)

## Art. 1

(Osservatorio epidemiologico)

- **1.** E' istituito presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche con compiti di coordinamento dell'attività di rilevazione epidemiologica svolta dagli enti del servizio sanitario regionale. In particolare l'Osservatorio:
- a) coordina le attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle conoscenze sui bisogni di salute della popolazione e sui fattori di rischio della salute;
- b) contribuisce all'identificazione delle priorità di intervento;
- c) contribuisce all'identificazione e messa a regime di nuovi flussi informativi;
- d) coordina e gestisce anche in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale e i soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 i registri regionali delle cause di morte e di patologia;
- e) cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei registri regionali delle cause di morte e di patologia.
- 2. L'Osservatorio epidemiologico, le cui attività fanno capo ad una delle posizioni dirigenziali istituite presso l'ARS, è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.
- **3.** La deliberazione di cui al comma 2 determina, in particolare, le modalità di raccordo tra l'Osservatorio epidemiologico, gli enti del servizio sanitario regionale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) in materia epidemiologica.

### Art. 2

(Istituzione del registro regionale delle cause di morte e di registri di patologia)

- 1. I registri delle cause di morte e di patologia di cui all'articolo 1 hanno la finalità di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute, di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi e di avviare sistemi di sorveglianza epidemiologica della popolazione.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti il registro delle cause di morte, i registri tumori e di patologia ai sensi del comma 3.
- **3.** La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentito il Direttore dell'ARS e previo parere della competente commissione assembleare, i registri tumori e di patologia di cui al comma 2, nonché le specifiche modalità di costituzione dei registri medesimi.

- **4.** I registri operano in coerenza con i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
- **5.** I registri di cui al presente articolo raccolgono dati anagrafici, residenziali, occupazionali e sanitari relativi a persone affette dalle patologie individuate dagli stessi registri; tali dati sono raccolti a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- **6.** La Regione promuove intese con soggetti pubblici e privati ed in particolare con le Università e i centri di ricerca per la gestione dei registri di cui ai commi 1 e 3, a partire dalle esperienze già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 7. Il trattamento dei dati dei registri di cui al presente articolo è effettuato in esecuzione del regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### Art. 3

(Disposizioni transitorie)

- **1.** Il regolamento di cui al comma 7 dell' articolo 2 è adottato, per i registri di cui ai commi 3 e 5, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento, in particolare, prevede:
- a) i tipi di dati sensibili;
- b) le operazioni eseguibili;
- c) le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri;
- d) i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere;
- e) le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
- 2. I criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **3.** In attesa dell'istituzione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), è assicurata, in via prioritaria, la costituzione del registro tumori.
- **4.** Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla disciplina dell'osservatorio epidemiologico e della rete epidemiologica marchigiana.
- **5.** In sede di prima applicazione si intendono istituiti i registri di patologia regionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4

(Adesione alla rete nazionale ed europea dei registri tumori)

1. Al fine di ottimizzare la lotta contro varie patologie tumorali, per migliorare la comparabilità e la disponibilità dei dati d'incidenza, a seguito dell'istituzione dei registri di cui all'articolo 2, la Regione aderisce alla rete nazionale ed europea dei registri tumori.